



SUCCESSIONE E INVESTIMENTI FINANZIARI

CASI PARTICOLARI: SOCIETA' SEMPLICI, POLIZZE ASSICURATIVE E *TRUST*

STEFANO MASSAROTTO

MILANO, 23 NOVEMBRE 2023



Società semplici



IN BREVE

Società semplice:

- **no** svolgimento **attività commerciale**
- funzione di **holding**:
 - da valutare caso per caso l'assenza dello svolgimento di att. commerciale (il caso della s.s. controllante di società di capitali e l'**attività di direzione e coordinamento**)
 - utile se compagine familiare coesa e i futuri successori hanno già un ruolo attivo: (mantenimento unitarietà del patrimonio, ma possibili stalli decisionali in caso di contrasto tra successori; il caso dei soci d'opera)

(segue)
•••



IN BREVE

- **qualificazione redditi** come persona fisica (es. redditi di capitale, redditi diversi)
 - imputazione redditi per trasparenza
 - possibilità opzione per «risparmio amministrato» e «risparmio gestito» (il caso particolare dei dividendi)
 - le peculiarità ai fini dell'imposta di successione e donazione
-



SCIoglimento SINGOLO RAPPORTO SOCIALE

- Art. 2284 c.c.:

«Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano»

- Ex lege scioglimento rapporto tra socio e società e non trasferimento *iure hereditatis* (salvo diverso patto)
 - È discusso in dottrina e in giurisprudenza su chi (società o altri soci) gravi l'obbligo di liquidazione
 - In caso di continuazione, trasferimento *iure successionis* o atto *inter vivos* (conferimento diritto alla liquidazione della quota del socio defunto)?
-



SCIoglimento

Assegnazione del bene: Imposizione in capo alla società

- **Non** opera l'art. 86, lett. c) del TUIR (destinazione a **finalità estranee**)
- **Valutazione caso per caso** in relazione alla tipologia di *assets* oggetto di assegnazione:
 - **assets finanziari** (R.I. n. 754/2021): tassazione in caso di uscita da «risparmio amministrato» e «risparmio gestito»; tassazione dei titoli obbligazionari ex D.Lgs. n. 239/1996; realizzo degli OICR
 - **beni immobili**: no presupposto impositivo se immobili detenuti da più di cinque anni ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR ? (R.I. n. 689 e 691 del 2021)

(segue)
...



SCIoglimento

Imposizione in capo ai soci

- Ai sensi dell'art. 20-bis del TUIR:
 - assegnazione dei beni quale **fattispecie realizzativa** in capo ai soci (interpelli non pubblicati)
 - «**quantificazione**» del reddito in capo ai soci ex art. 47, comma 7 del TUIR: «*[/]e somme o il valore normale dei beni ... costituiscono utile per la **parte che eccede** il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione*»
 - «**qualificazione**» ex art. 20-bis quale «reddito da partecipazione»
 - i «**redditi da partecipazione**» non rappresentano una autonoma categoria reddituale, ma assumono la categoria reddituale dei redditi da cui gli stessi traggono origine

(segue)
•••



SCIOGLIMENTO

- L'art. 20-bis del TUIR comporta la traslazione in capo ai soci sia della **qualificazione** che del **regime fiscale** applicabile alla società?
 - il tema dell'assegnazione di beni **immobili** detenuti da più di cinque anni (Interpelli n. 904-91/2013 e n. 901-526/2017)
 - il tema dell'assegnazione delle **partecipazioni societarie** detenute dalla società semplice
- **Tassazione separata** ex art. 17, comma 1, lett. l), se possesso > 5 anni
- (In)deducibilità differenza da recesso e doppia imposizione
- La qualificazione fiscale del c.d. «sottozero»
- **Non** attualmente prevista una **disciplina agevolata** di **assegnazione** dei beni ai soci

(segue)
•••



SCIOGLIMENTO

- trasferimento ***mortis causa***
- donazione **nuda proprietà**:
 - donante mantiene godimento bene e relativi frutti
 - si estingue per la morte del titolare (c.d. estinzione per consolidazione) e non è quindi oggetto di successione (acquisizione proprietà *iure proprio*)
- donazione **piena proprietà** di quota-parte della partecipazione:
 - cristallizzazione carico fiscale delle quote donate
 - meccanismi per mantenere *governance* (e diritti patrimoniali)

(segue)
•••



DONAZIONE E SUCCESSIONE

Imposte dirette

- Il trasferimento delle partecipazioni in società semplici per donazione o successione non determina un evento realizzativo in capo al *dante causa*
- Tuttavia, ex art. 68, comma 6 del TUIR, incidenza ai fini imposte sui redditi delle diverse modalità applicative:
 - donazione ⇒ **valore fiscale** in capo a donatari: valore fiscale **donante**
 - successione ⇒ **valore fiscale** in capo a erede: valore definito **ai fini successori**
 - **consolidamento** nuda proprietà/usufrutto: costo fiscale rimane quello della **nuda proprietà**

(segue)
•••



DONAZIONE E SUCCESSIONE

Imposta di successione e donazione

- **Base imponibile** determinata ex art. 16, comma 1, lett. b), TUSD («Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali»):
 - valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti
 - **in assenza di bilancio o inventario**, «*valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività..*»

(segue)
...



DONAZIONE E SUCCESSIONE

- **Inventario:**
 - Cass. n. 2773 del 5 febbraio 2009: nel caso di società in contabilità semplificata, si configura un'ipotesi di “mancanza di bilancio o inventario” con la conseguenza che la base imponibile dell'imposta di successione va determinata in proporzione al valore corrente dei beni e diritti appartenenti alla società, al netto delle passività e dell'avviamento
 - assenza di rinvio espresso alle regole sulla determinazione del valore contenute negli articoli da 14 a 19 del TUSD: **valore normale** dei beni a prescindere dalle regole previste dagli artt. da 14 a 19 (ad es. immobili, partecipazioni in società di capitali)?
 - possibilità di usare **inventario predisposto volontariamente**?
 - Dubbio risolto da AdE con R.I. n. 5/2021: la valorizzazione delle quote della s.s. deve essere effettuata valorizzando i beni/diritti detenuti dalla s.s. in base ai criteri del TUSD in funzione della loro natura
-



ESENZIONE ART. 3, COMMA 4-TER, TUSD

- *«I **trasferimenti** ... di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni **non** sono **soggetti all'imposta**. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi ... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'**esercizio dell'attività d'impresa** o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni ...»*
- La ratio dell'esenzione:
 - a livello UE Raccomandazione 94/1069/CE e comunicazione 98/C 93/02
 - i chiarimenti della Corte Costituzionale n. 120 del 23 giugno 2020
 - semplice ammonimento per il legislatore della «Riforma fiscale» dei punti deboli sul piano costituzionale?

(segue)
...



ESENZIONE ART. 3, COMMA 4-TER, TUSD

- Posto che l'esenzione sembra derivare dalla volontà legislativa di favorire il passaggio generazionale dell'«impresa di famiglia», l'esenzione potrebbe non trovare applicazione laddove manchi l'impresa – ovvero – l'azienda da trasferire
 - Dubbi sulla spettanza dell'esenzione in caso di società semplici (ma anche società di capitali quali *holding* passive e c.d. *cash box*)
 - La R.I. n. 552/2021 dell'AdE: «anche i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell'**attività d'impresa** possono fruire dell'esenzione in parola, poiché consentono al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell'azienda familiare»
-



Le polizze linked



PREMESSA

- Contratti assicurativi sulla vita caratterizzati dalla diretta dipendenza della prestazione al valore di un'entità di riferimento detenuta dall'impresa di assicurazione (fondo – interno od esterno – anche dedicato, indice o altro paniere di strumenti finanziari)
- Tipiche dei Paesi anglosassoni sin dagli anni '50 e successivamente importate in Europa con le Direttive di armonizzazione assicurativa
- Contratti *linked* sono contratti di assicurazione classificati nel “ramo vita III” ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private)

(segue)
•••



PREMESSA

- Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla «causa» del contratto
 - La Corte di Giustizia e la qualificazione delle polizze *linked* quali contratti assicurativi
 - Le polizze *linked* quali «*prodotto di investimento assicurativo*» ex TUF ai fini degli obblighi di condotta e di informazione (a tutela del risparmiatore)
-



ASPETTI FISCALI

- Imposizione solo in caso di «monetizzazione» della polizza
 - Aliquota unica del 26% (12,5% per titoli di Stato) a prescindere dal sottostante:
 - *tax deferral*
 - esenzione IRPEF solo la quota-parte che copre il rischio demografico
 - Esclusione da imposta da successioni (art. 12 TUSD)
 - Esclusione dal calcolo della legittima dell'incremento di valore (rispetto a premio pagato): il versamento del premio costituisce una liberalità indiretta – *ex art. 56-bis TUSD* – ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni?
-



RISCHIO RIQUALIFICAZIONE

- Talvolta le polizze *linked* oggetto di attenzione da parte dell'A.F.: rischio riqualificazione:
 - assenza causa assicurativa e quindi non spetta esenzione art. 12 TUSD:
 - ✓ infedele/omessa dichiarazione di successione
 - ✓ il ruolo degli intermediari ex art. 48 TUSD
 - il disconoscimento dello strumento assicurativo ai fini delle imposte dirette

(segue)
...



RISCHIO RIQUALIFICAZIONE

- Critica della posizione dell'A.F. in assenza di «abuso»:
 - in assenza di una situazione “patologica” (i.e., in cui il contraente della polizza mantiene il potere decisionale nella gestione quotidiana degli *assets* conferiti), regime fiscale polizze *linked* si pone del tutto in linea con le intenzioni perseguite dal legislatore e, pertanto, non dovrebbe configurare una fattispecie di abuso del diritto (v. Circolare DAC6)



Il trust



IL *TRUST*: LINEAMENTI GENERALI

In linea generale, il *trust* (cfr. Circolare AdE n. 48/2007 e n. 34/2022):

- «(...) si sostanzia in un **rapporto giuridico** fondato sul rapporto di fiducia tra **disponente** (settlor o grantor) e **trustee**. Il disponente, di norma, trasferisce, per atto **inter vivos** o **mortis causa**, taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito (...)»
- «(...) l'effetto principale dell'istituzione del *trust* è la **segregazione patrimoniale** in virtù della quale i beni conferiti in *trust* costituiscono un **patrimonio separato** rispetto al patrimonio del trustee, con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente e del beneficiario»

(segue)
...



IL *TRUST*: LINEAMENTI GENERALI

- il *trust* non ha una disciplina interna ma trova tuttavia legittimazione a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed in vigore dall'1 gennaio 1992
- la Convenzione si pone l'obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di *trust* e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di *civil law* privi di una disciplina interna (cfr. Circolare n. 48/E del 2007)

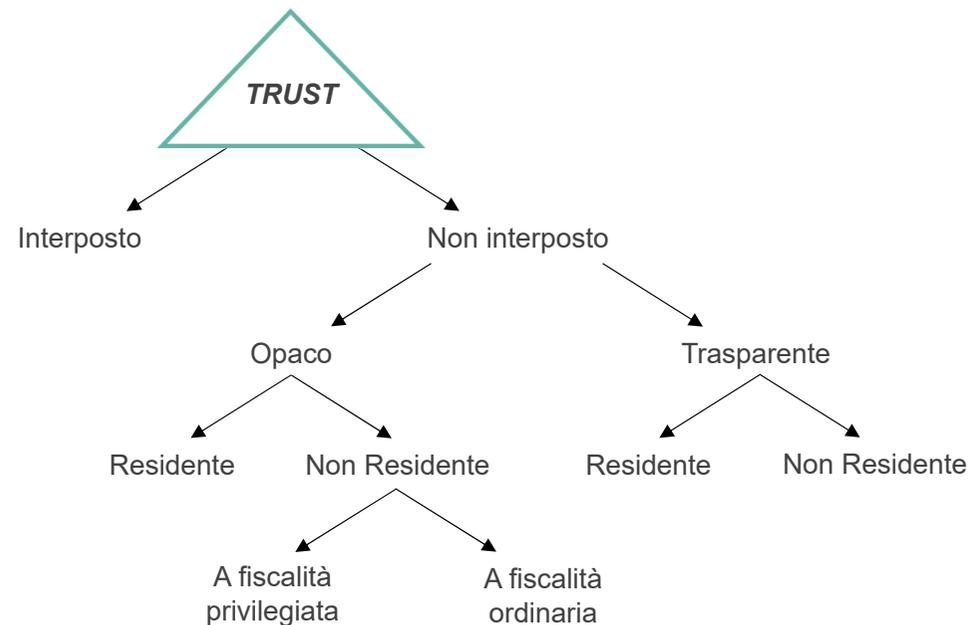
(segue)
...



IL *TRUST*: LINEAMENTI GENERALI

- la Convenzione individua gli elementi essenziali del *trust* rilevanti ai fini del riconoscimento da parte degli Stati firmatari. L'art. 2 prevede difatti i seguenti elementi essenziali:
 - i beni vincolati nel *trust* sono una **massa distinta** e non sono parte del patrimonio del *trustee*
 - i beni vincolati nel *trust* sono intestati al *trustee* o ad altro soggetto per conto del *trustee*
 - il *trustee* è tenuto ad **amministrare, gestire e disporre** dei beni in *trust* secondo le indicazioni dettate nell'atto istitutivo e nel rispetto della legge
- l'Italia riconosce i *trust* che abbiano gli elementi essenziali indicati dall'art. 2. Per effetto del riconoscimento, i beni in *trust* restano distinti dal patrimonio personale del *trustee*

IL *TRUST*: LE FATTISPECIE





IL *TRUST*: IRRILEVANZA AI FINI DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

- **Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022:**
 - recepisce l'indirizzo assunto dalla **Suprema Corte di Cassazione** secondo cui la dotazione dei beni e diritti in *trust* non integra di per sé un trasferimento imponibile ma rappresenta un atto generalmente neutro, che non da luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «*utilità economica, della quale il costituente, destinando dispone*» (cfr. Ordinanza n. 3886 del 2015), ma a quella di **effettivo incremento patrimoniale del beneficiario** (cfr. *ex multiis* Ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154);
 - supera taluni precedenti di prassi (cfr. Circolare n. 48/E del 2007, par. 5.2, 5.3 e 5.5)

(segue)
...



IL *TRUST*: IRRILEVANZA AI FINI DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

- **Trasferimento dei beni ai beneficiari:**
 - il trasferimento imponibile si realizza solo all'atto «*di eventuale attribuzione del bene al beneficiario a compimento e realizzazione del trust medesimo*» (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 8082 del 2020)
 - in caso di **trasferimenti "informali"** (ossia senza atto autonomamente soggetto a registrazione), vedi oltre
 - in ordine all'individuazione del momento in cui si realizza l'effettivo **trasferimento** di ricchezza mediante un'attribuzione «stabile» dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto



IL *TRUST* «INTERPOSTO»

- **La Circolare n. 34/2022 in tema di imposte sui redditi:**
 - se *trust* «*interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta «interposizione fittizia»)*» (Circ. AdE n. 34/2022):
 - ✓ **tassazione** in capo a **interponente** (IRPEF/26%) dei redditi (ad es. finanziari) realizzati nei singoli periodi d'imposta con riferimento al patrimonio finanziario intestato formalmente al *trust* (oltre ad eventuale pagamento IVIE/IVAFE)
 - ✓ **irrilevanza** ai fini delle imposte dirette delle successive **attribuzioni di reddito** effettuate (a condizione che i redditi sono già stati assoggettati ad imposizione direttamente in capo all'interponente)
 - ✓ **da gestire operatività** per gli **intermediari finanziari** (v. Risposta n. 111/2020 e Comunicazione ABI 8 novembre 2022) *(segue)*





IL *TRUST* «INTERPOSTO»

- Dimensione **civilistica e fiscale del *trust* potrebbero non coincidere** (diverse tesi contrastanti):
 - presupposto dell'imposta sul reddito (sia delle persone fisiche che giuridiche) di cui agli artt. 1 e 72 del TUIR, rappresentato dal “(...) **possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6**”
 - utile riferimento interpretativo nell'art. **37, comma 3**, del D.P.R. n. 600/1973, ma applicabile in sede accertativa dall'Amministrazione finanziaria (nelle **situazioni patologiche**)

(segue)
...



IL *TRUST* «INTERPOSTO»

- il minimo comune denominatore della **soggettività tributaria** dell'art. 73, TUIR?
 - ✓ anche i *trust* dovrebbero essere riconducendoli tra le “**altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo**”
 - ✓ secondo Circ. AdE n. 48/E del 2007 la riconducibilità dei *trust* tra i soggetti passivi IRES avrebbe una valenza meramente ricognitiva
- l'art. 2 della Convenzione de l'Aja, dopo aver precisato nel comma 2 le caratteristiche dei *trust* che rientrano nell'ambito applicativo precisa al comma 3: “*The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust*”

(segue)
...



IL *TRUST* «INTERPOSTO»

Soggettività passiva riconosciuta a tutti i *trust* riconosciuti come tali dal **sistema privatistico italiano**?

- Soggettività passiva riconosciuta in quanto sono riconducibili tra le *“altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario ed autonomo”*?
- La Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 381 del 2019 ove è stato precisato che *“affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di **amministrare e disporre** dei beni a lui affidati dal disponente”*
- La Risposta n. 355 del 2019 e la regola di Saunders v. Vautier
- La Risposta n. 796/2021 e ingerenza dei beneficiari e del guardiano nella gestione

(segue)
•••



IL *TRUST* «INTERPOSTO»

- Se *trust* «interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta «**interposizione fittizia**»)» (Circ. AdE n. 34/2022 e Risposta n. 176/2013):
 - “nell’ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del *trust* tra i **beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario** di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli **formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto**”
 - **disconoscimento civilistico del trust** (tema coordinamento ex art. 48 TUSD per i «*divieti a carico di terzi*»)

(segue)
...



IL *TRUST* «INTERPOSTO»

- I motivi di cautela fiscale dell'Agenzia: se *trust* interposto tassazione – ai fini dell'imposta sulle successioni – non solo della dotazione iniziale ma altresì dei redditi medio tempore realizzati dall'interponente
- Ma equazione «*trust* non soggetto passivo» = «*trust* inesistente fiscalmente» non sempre valida
- Corto-circuito in tutti i casi non patologici:
 - eredi potrebbero non coincidere (in tutto o in parte) con i beneficiari del *trust*
 - imposta (sulle donazioni) sui beneficiari del *trust* e non imposta (di successione) sugli eredi
 - il recente Studio del CNN n. 48-2023/T



Grazie.
Stefano Massarotto

